



ASTE
GIUDIZIARIE®
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice Delegato,

vista l'istanza del Curatore del 21.04.2026;

rilevato che in data 17.02.2026 la

si è resa aggiudicataria del

lotto n. 6, ma non ha versato il saldo prezzo entro il termine di sessanta giorni previsto dell'avviso di vendita;

rilevato che nell'avviso di vendita è stata espressamente prevista la decadenza dell'aggiudicatario nel caso di mancato versamento del saldo prezzo nel termine ivi indicato

rilevato che costituisce principio consolidato quello per cui *"in tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte"* (Cass. civ., sez. III, 29/05/2015, n. 11171; vedi anche Cass. civ., sez. VI, 07/05/2015, n. 9255, e Cass. civ., sez. III, 10/12/2019, n. 32136);

ritenuto che i superiori principi siano applicabili anche nelle vendite coattive mobiliari, per via dell'espresso rinvio che l'art. 530, u.c., c.p.c. opera all'art. 587 c.p.c.;

considerato, inoltre, che nell'avviso di vendita il Curatore ha richiamato la disciplina delle vendite in sede esecutiva;

ritenuta, pertanto, la decadenza della

dall'aggiudicazione del

17.02.2026, con ogni conseguenza di legge (incameramento della cauzione versata e corresponsione da parte dell'aggiudicatario inadempiente dell'eventuale differenza di prezzo ricavato dal secondo incanto, si veda art. 587 c.p.c.);

ritenuto doversi esperire un ulteriore tentativo di vendita, come disposto dall'art. 587 c.p.c.;

rilevato che il Curatore ha chiesto disporsi un nuovo tentativo di vendita anche per i lotti 1, 2, 3 e 5, poiché il primo tentativo di vendita del 17.02.2026 è andato deserto;

DICHIARA la decadenza della
n. 6 (Ponteggio a telai prefabbricati marca FAP Dalmine, privo di libretto, costituito da n. 30 cavalletti, n. 46 correnti, n. 45 diagonali, n. 40 pedane e n. 3 secchi contenti giunti da ponteggio) effettuata in data 17.02.2026;

DISPONE che l'importo corrisposto a titolo di cauzione venga incamerato a titolo di multa;

DISPONE procedersi ad altra vendita per il lotto 6 alle medesime condizioni di cui al decreto del 19.10.2025;

DISPONE procedersi ad altra vendita per i lotti 1, 2, 3 e 5 alle medesime condizioni di cui al decreto del 19.10.2025, ma con il ribasso del 25%.

Si comunichi.

Caltagirone, 25.05.2026

Il Giudice Delegato

dott.ssa Oriana Calvo